

1213/17

Sentenza n. 1713/2017 pubbl. il 23/10/2017

RG n. 464/2015

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 464/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni CASELLA	Presidente REL.
Dott. Ernesta OCCHIUTO	Consigliere
Avv. Andrea ONESTI	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 260/15 del Tribunale di Milano, estensore Dott. Tarantola, discussa all'udienza collegiale del 27/9/2017 e promossa con ricorso depositato il 28/4/2015

DA

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
elettivamente domiciliato in

presso lo studio degli stessi

APPELLANTE

CONTRO

, in persona del legale rappresentante pro tempore

APPELLATA CONTUMACE

Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le

CONCLUSIONI

NEL MERITO

1. accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni dell'appellante rassegnate a *con raccomandata/fax a.r. 20.03.2014 ed il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 C.C., art. 2118 C.C., art. 4 Sezione 4 Titolo IV CCNL ed art. 1 Sezione 4 Titolo VIII CCNL;*
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta dell'importo di € 6.889,70, "Trattamento mancato preavviso", effettuata da *sulle competenze di fine rapporto dell'appellante come documentato dal prospetto paga retribuzione marzo 2014 e competenze di fine rapporto;*
3. in conseguenza di quanto sub 1 e 2, condannare *!*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in



(a) a corrispondere all'appellante l'importo di €.7.463,84, o altro di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1 Sezione 4 Titolo VIII CCNL;

(b) a restituire all'appellante l'importo di €.6.889,70, o altro di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo;

IN OGNI CASO

4. con vittoria dei compensi professionali relativi al doppio grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 260/2015 ha rigettato il ricorso promosso dal Sig. _____ diretto ad ottenere l'accertamento delle dimissioni rassegnate dallo stesso a _____, l'accertamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché la condanna della convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 7.463,84 e a restituire l'importo di Euro 6.889,70.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, considerata la conoscenza della situazione aziendale determinata dal fatto di essere socio e fratello degli altri soci nonché coniuge del precedente AU. Secondo il primo giudice era rilevante altresì la pregressa possibilità per il ricorrente di operare sui conti correnti della società.

Il primo Giudice, dopo aver rilevato che le somme dovute al ricorrente risultavano pacificamente essere state erogate tutte entro il 31 marzo, ha ritenuto che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni e nella consegna dei cedolini paga non assumesse rilevanza di giusta causa idonea a sorreggere le dimissioni del dipendente.

Quanto all'utilizzo dell'autovettura aziendale Jaguar, il primo giudice ha rilevato che l'eventuale pattuita presa in carico, da parte della società, di costi di manutenzione e riparazione o sanzioni amministrative, non sembrava poter operare ove l'autovettura fosse stata utilizzata per motivi personali e non per ragioni aziendali.

Contro la sentenza ha proposto appello il Sig. _____ per i seguenti motivi.

L'appellante contesta la sentenza per omessa considerazione di elementi di diritto ed errata valutazione di circostanze di fatto.

1) Secondo l'appellante l'eventuale conoscenza della situazione aziendale non costituisce elemento idoneo a legittimare il comportamento datoriale, ossia le gravi inadempienze del datore di lavoro alle primarie e principali obbligazioni previste per legge e contratto a carico del medesimo.

2) L'appellante ritiene inconferente quanto affermato dal primo giudice circa "la possibilità ... di operare sui conti correnti della società", posto che la giusta causa delle dimissioni risiedeva nel mancato pagamento di retribuzioni/trattamenti di malattia per periodi successivi al momento in cui lo stesso appellante aveva avuto tale legittima possibilità.

3) L'appellante ritiene irrilevante la circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al 31 marzo 2014, tenuto conto delle numerose azioni monitorie ed esecutive instaurate a fronte delle quali sono avvenuti i pagamenti in favore dello stesso.



4) L'appellante, quanto al rilievo che il ritardo nel pagamento non assumerebbe la rilevanza della giusta causa "considerata la particolare posizione del ricorrente nella società quale socio", ne eccepisce l'erroneità posta l'indebita commistione tra i due distinti rapporti che legavano il Sig. _____ alla società (l'uno quale socio e l'altro quale dipendente).

L'appellante richiama il CCNL, la circolare Inps n.163/2003 sulle dimissioni determinate dal mancato pagamento delle retribuzioni e giurisprudenza univoca sulla configurazione della ritardata corresponsione delle retribuzione come grave inadempimento del datore che costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Infine l'appellante, con riferimento alla trattenuta di Euro 1.245,00 operata dalla società sulla retribuzione gennaio 2014 per rimborso spese in relazione all'uso dell'autovettura aziendale, eccepisce l'inesistenza di elementi probatori circa la commissioni di infrazioni stradali da parte dell'appellante stesso.

Su quest'ultima censura, si vuole evidenziare sin da ora che l'appellante non ha formulato alcuna conclusione.

Nell'udienza del 28.6.2017 il Collegio, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dell'appellata _____ inoltre, ha invitato la parte appellante ad esibire nella successiva udienza visura camerale aggiornata della società appellata.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

L'appellante ribadisce quanto già dedotto ed allegato in primo grado ovvero di aver lavorato a tempo indeterminato ed orario pieno alle dipendenze di _____

(della quale è anche socio assieme ai fratelli _____), quale impiegato direttivo di 7^a categoria, livello retributivo 7°, con ultima retribuzione lorda mensile di Euro 3.444,85 per 13 mensilità annue e con rapporto disciplinato dal CCNL Industria Metalmeccanica; di esser rimasto assente dal lavoro dal 19.12.2013 per malattia tempestivamente e regolarmente attestata, momento dal quale l'appellata ometteva il pagamento delle retribuzioni/trattamenti di malattia; di aver ricevuto i pagamenti solo a seguito dell'emissione di decreti ingiuntivi; di non aver ricevuto i prospetti paga di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014; di aver subito, come emerge dal prospetto paga di gennaio 2014 una trattenuta pari a Euro 1.245,00 a titolo di rimborso spese; di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa con raccomandata a.r. 20.3.2014; di aver subito, come emerge dal prospetto paga di _____



marzo 2014 e competenze di fine rapporto, una decurtazione di Euro 6.889,70 a titolo di "trattamento mancato preavviso".

Ritiene il Collegio che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, non abbia alcun rilievo l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'allora ricorrente al 31.3.2014, così come la particolare posizione ricoperta da quest'ultimo nella società.

Infatti, un lavoratore deve essere retribuito con un regolare stipendio in una data ben precisa, anche nei casi di giustificata malattia, e il CCNL applicabile al caso di specie (doc. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante) all'art. 4 prevede come termine di pagamento delle retribuzioni mensili la fine di ogni mese e all'art. 7 come termine di pagamento della 13ma mensilità la ricorrenza natalizia.

Sempre ai sensi dell'art. 4 "Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate".

La società, in primo grado, aveva dedotto che per prassi aziendale - mutata a seguito della crisi economica e finanziaria in cui versava la società - pagava le retribuzioni al 5 del mese successivo a quello di competenza e che tale prassi "a volte" era disattesa per i dipendenti appartenenti al nucleo familiare e sistematicamente disattesa per i soci; ma sul punto deve rilevarsi che non è stata provata dalla società alcuna prassi aziendale in tal senso.

Inoltre si osserva che dal superamento del suddetto termine del contratto collettivo può presumersi l'intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa.

Secondo la Suprema Corte "*L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la clausola contrattuale, che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di dieci giorni nel pagamento della retribuzione, deve essere interpretata nel senso che, superato il predetto termine, può presumersi la intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venire meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa)*" (Cass. n. 16067/2003).



Pertanto, accertato l'inadempimento della società consistente nella ritardata corresponsione delle retribuzioni in questione, deve ritenersi accertata la giusta causa del recesso di _____ del 20.3.2014 e il diritto dello stesso a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro 7.463,84 (cioè ultima retribuzione lorda mensile di Euro 3.444,85 moltiplicata per 13 e divisa per 12 = 2.731,92 x 2 mesi), nonché alla restituzione dell'importo di Euro 6.889,70 illegittimamente trattenuto dalla società a titolo di "Trattamento mancato preavviso".

Alla luce di tali argomentazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere riformata come indicato nel dispositivo.

Le spese del grado di appello sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 260/15 del Tribunale di Milano, accerta la giusta causa delle dimissioni dell'appellante rassegnate con raccomandata del 20.3.2014;

per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento a favore del sig. _____ dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 7.463,84 nonché a restituire all'appellante l'importo di euro 6.889,70 trattenuto dalla società sulle competenze di fine rapporto a titolo di asserita indennità sostitutiva del preavviso non lavorato; il tutto con interessi legali e rivalutazione come per legge;

condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Milano, 27 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Casella

